

§ 939. - D.Lg 17 marzo 1995 n. 175. Attuazione della Dir. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (estratto).

Art. 7. (Tipi di società che possono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata). 1. Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione, le attività indicate nel punto A) della tabella allegata al presente decreto possono essere esercitate soltanto da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile, nonché da società europee allorché tale forma societaria verrà istituita nell'Unione europea.

2. Le società di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

3. Le società di cui al comma 1, che limitino l'oggetto sociale all'esercizio delle sole assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata, nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse, possono tuttavia comprendere nell'oggetto sociale anche l'esercizio delle attività rientranti nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse. Per l'esercizio di tali attività esse debbono conformarsi alle disposizioni contenute in quest'ultimo decreto.

4. A vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata. esclusivamente all'estero.

Art. 9. (Autorizzazione). 1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) con, provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo dell'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo V del presente titolo.

3. L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. L'impresa non può iniziare l'attività assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 10. (Contenuto dell'autorizzazione). 1. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami indicati al punto A) della tabella allegata. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno o

più dei gruppi di rami indicati al punto B) della stessa tabella, essa è rilasciata per ciascun gruppo sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso.

2. L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto A) della tabella allegata, nonché i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi compresi in altri rami quando ricorrono le condizioni indicate al punto C) della suddetta tabella.

3. Le imprese possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata soltanto ad una parte dei rischi che rientrano nei singoli rami.

Art. 11. (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 12.

2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare e, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

b) la prova dell'avenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile,

c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che, nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse;

e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 14 e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 15.

3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.

Art. 12. (Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione). 1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a: a) lire 10.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11,

12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;
 b) lire 5.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

c) lire 3.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà degli importi fissati nel comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

4. Se l'autorizzazione comprende più rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo più elevato.

5. La misura minima del fondo di organizzazione necessaria per la copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), è determinata, in via generale, dall'ISVAP, con proprio provvedimento; in ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

6. Le società che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano un capitale inferiore all'ammontare minimo devono, entro sette anni dalla stessa data, adeguarlo a detto ammontare.

Art. 13. (Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione). 1. Il limite individuale per le quote o le azioni delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività previste al punto A) della tabella allegata non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951 n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971 n. 127.

Art. 14. (Programma di attività). 1. Il programma di attività deve indicare:

- a) i rischi che l'impresa intende assumere;
- b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;
- c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione;
- d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

- a) l'indicazione della prevedibile situazione di tesoreria;
- b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 23 e seguenti;

c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo;

d) le previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni;

e) le previsioni relative al gettito dei premi o dei contributi, tenendo conto in particolare delle possibilità operative offerte dal mercato;

f) le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione.

3. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni obbligatorie di cui al n. 10 (r.c. autoveicoli terrestri) e n. 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) deve altresì allegare al programma di attività le relative condizioni generali e speciali di contratto.

Art. 15. (Relazione tecnica). 1. Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi. Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le previsioni relative ai sinistri di cui all'art. 14, comma 2, lettera f), debbono essere effettuate tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri.

Art. 29. (Regole sulla congruenza). 1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta valuta.

2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Tuttavia l'assicuratore può eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione stessa debba essere corrisposta in tale ultima valuta.

3. L'assicuratore è in ogni caso libero di effettuare la prestazione nella valuta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in lire italiane:

- a) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (limitatamente alla r.c. del produttore) del punto A) della tabella allegata al presente decreto;
- b) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti in altri rami della predetta tabella quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una valuta diversa da quella risultante ai sensi dei commi precedenti.

4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in parti-

colare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

5. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

ALLEGATO

A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO

1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

- prestazioni forfettarie;
- indennità temporanee;
- forme miste;
- persone trasportate.

6: Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

ogni danno subito da:

- veicoli fluviali;
- veicoli lacustri;
- veicoli marittimi.

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):

- ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli,

indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:

- ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore). I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C).

B) DENOMINAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA CONTEMPORANEAMENTE PER PIÙ RAMI

Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:

c) i rami numeri 1, quarto rigo, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni marittime e trasporti";

f) i rami numeri 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione "Responsabilità Civile";

h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione "tutti i rami danni",

tale denominazione deve essere comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

C) RISCHI ACCESSORI

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

- sono connessi con il rischio principale;
- riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
- sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.